



Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911

# COMUNICATO STAMPA

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONI UNITE

### RIUNIONE GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2008

**1) Ricorso U.S. GROSSETO F.C. S.r.l.**

Avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 inflitta alla reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 2, comma 4 del C.G.S. previgente, oggi 4, comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al proprio Presidente degli artt. 31 e 95 commi 5 e 6 e 96 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22 del 2.10.08)

La C.G.F. **RIUNITI** i ricorsi nn. 1) e 2), li **RESPINGE**.

**2) Ricorso Sig. CAMILLI Piero, Presidente U.S. Grosseto S.r.l.**

Avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 4 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 31 e 95 commi 5 e 6 e 96 NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22 del 2.10.08)

**3) Ricorso Procuratore Federale**

Avverso la declaratoria di improcedibilità del deferimento n. 3938/241pf 07-08/AF/en del 3.4.08 a carico dei signori:

- Piccone Ermanno, Presidente e Legale Rappresentante della F.C. Celano Olimpia S.r.l.
- Leonardi Pietro, all'epoca dei fatti, dirigente tesserato per l'A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l., attuale Direttore generale dell'U.S. Udinese Calcio;
- Tulli Alessandro, Presidente dell'A.S.

**ACCOLTO per l'effetto, annulla la decisione impugnata rimettendo gli atti al Giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio.**

Cisco Calcio Roma S.r.l.,  
e delle Società F.C. Celano Olimpia S.r.l. e  
A.S. Cisco Calcio Roma, per le violazioni  
rispettivamente ascritte degli art. 1, comma 1 e  
4, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 102,  
comma 2 NOIF (Delibera della Commissione  
Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 27/CDN  
del 17.10.08)

**4) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S.  
Sig. MOGGI Luciano**

avverso la sanzione della inibizione per anni 5  
con proposta di preclusione alla permanenza in  
qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. e  
ammenda di €50.000,00 inflittagli a seguito di  
deferimento del Procuratore Federale per  
violazione degli artt. 1, comma 1 e 6 commi 1,  
2 e 6 previgente C.G.S. (Delibera della  
Commissione d'Appello Federale – Com. Uff.  
n. 1/C del 14.7.2006 – Delibera Corte Federale  
n. 1/Cf del 25.7.2006)

**INAMMISSIBILE**